



COMUNE DI CILAVEGNA

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 19.10.1995 -
Esecutiva per decorrenza dei termini, L. 142/90, il 21.11.1995 –
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 29.09.2009 (artt. 2-4).

ART. 1

Le Commissioni Consiliari sono, di norma, composte da non più di tre membri della maggioranza e da due membri della minoranza.

ART. 2

Le Commissioni Consiliari sono nominate dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

ART. 3

La Commissione elegge al suo interno un Presidente e un Segretario.

ART. 4

Il Presidente convoca le sedute della Commissione e ne fissa l'ordine del giorno e la presiede. La prima seduta della Commissione successiva alla nomina della stessa viene convocata dal Sindaco. La convocazione potrà in ogni caso essere richiesta dai 2/5 dei componenti la Commissione stessa.

ART. 5

Il Segretario redige il verbale delle sedute delle Commissioni e lo trasmette all'ufficio di segreteria.

ART. 6

Alle sedute delle Commissioni possono partecipare il Sindaco, un suo delegato o esperti invitati di volta in volta, con voto consultivo.